

**COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA**  
**PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO**  
**per l'istituzione e per l'applicazione dell'Imposta**  
**di Soggiorno**

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 15.05.2012

## **Articolo 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/1997, istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Santa Vittoria d'Alba, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto ente incluso negli elenchi di cui al D. Lgs. n. 114/1998.

## **Articolo 2 - Presupposto dell'imposta**

Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive di qualsiasi tipologia, ordine e grado situate nel territorio del Comune di Santa Vittoria d'Alba

## **Articolo 3 - Soggetto passivo, soggetto responsabile degli obblighi tributari**

Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta residente nel Comune di Santa Vittoria d'Alba

Il soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente della correttezza del proprio operato con riferimento al calcolo, alla riscossione, alla contabilizzazione, alla presentazione della dichiarazione annuale ed all'integrale riversamento del tributo.

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli.

## **Articolo 4 - Misura dell'imposta**

La misura dell'imposta è determinata per persona e per notte di soggiorno ed è commisurata in rapporto alla fascia di prezzo di vendita dell'unità abitativa, secondo il seguente criterio di gradualità:

<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa per persona per notte di soggiorno</i>
A	Fino a 30 euro
B	Superiore a 30 euro e fino a 300 euro
C	Oltre 300 euro

Il prezzo dell'unità abitativa per notte di soggiorno, preso a riferimento, è quello risultante dal documento fiscale di vendita della stessa.

## **Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni**

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a. i minori entro il decimo anno di età (attestata mediante copia del documento d'identità del minore ovvero da certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal genitore o da chi ne fa le veci);
- b. i pernottamenti effettuati oltre il 21° giorno di soggiorno nella medesima struttura ricettiva;
- c. i pernottamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01/2012 e il 31/05/2012 (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale);
- d. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti a condizione che il documento fiscale di vendita del soggiorno sia unico, per l'intero gruppo, intestato e pagato direttamente dall'agenzia di viaggio e turismo.

Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive ovvero deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

## **Articolo 6 - Riscossione dell'imposta**

Il gestore della struttura ricettiva, entro il termine di ciascun soggiorno, provvede a riscuotere da ogni soggetto passivo l'imposta nella misura dovuta, indicando contestualmente la stessa sul documento fiscale di vendita ovvero rilasciando apposita quietanza. Tale quietanza deve essere ricondotta in modo inequivocabile al documento fiscale di vendita dell'unità abitativa.

Il documento fiscale di vendita e/o la quietanza devono riportare tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo dell'imposta ed agli stessi deve esserne allegata tutta la relativa documentazione (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...).

Qualora il documento fiscale di vendita e/o la quietanza non riportino tutti gli elementi necessari per verificare il corretto calcolo e riscossione dell'imposta ovvero risulti mancata parte della relativa documentazione dimostrativa (prezzo di vendita per notte di soggiorno per unità abitativa, periodo e notti di soggiorno, soggetti passivi, eventuali clausole di riduzione/esenzione, ecc...) al gestore verrà richiesta l'imposta nella misura massima determinabile.

Gli incassi devono essere annotati giornalmente nelle scritture contabili e fiscali ovvero nel registro dei corrispettivi.

## **Articolo 7 - Versamenti, dichiarazione e rimborso dell'imposta**

### Versamenti:

le somme riscosse devono essere versate trimestralmente al Comune dal soggetto responsabile della riscossione, mediante modello F24, entro la scadenza prevista per i versamenti periodici dei contribuenti IVA trimestrali (versamento trimestrale).

In attesa dell'individuazione del codice tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria comunale con la causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO - ..... " entro le scadenze sopra indicate.

Dichiarazione:

Il gestore della struttura ricettiva presenta una dichiarazione annuale al Comune che deve contenere il numero dei soggiornanti, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale ed il relativo periodo di permanenze, utilizzando esclusivamente il modello messo a disposizione dal Comune, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di tutta la documentazione richiesta.

La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 4° trimestre.

Rimborso:

La richiesta di rimborso dell'imposta di soggiorno deve essere formulata, dall'avente diritto, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione. Le compensazioni sono vietate.

### **Articolo 8 - Accertamento dell'imposta**

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni previste dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

Per le finalità di cui al presente articolo, il Comune può altresì invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie.

### **Articolo 9 - Sanzioni**

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per la mancata esibizione della documentazione, necessaria per procedere alla verifica ed all'accertamento della riscossione dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **Articolo 10 - Destinazione del gettito, rendicontazione e relazione**

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:

- a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture dei servizi destinati alla funzione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
- c. interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
- d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
- e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti Locali;
- f. incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
- g. incentivazione all'adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all'accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell'accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti;
- h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
- i. finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse destinabili ai fini del presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e o soggetti terzi.

## **Articolo 11 - Riscossione coattiva**

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni della notificazione dell'atto, saranno recuperate con maggiorazione degli ulteriori interessi moratori e spese accessorie mediante procedura coattiva.

## **Articolo 12 - Pubblicazione**

Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico del Comune.

## **Articolo 13 - Funzionario responsabile dell'imposta**

Il funzionario responsabile dell'imposta verrà nominato con atto deliberativo della Giunta Municipale.

## **Articolo 14 - Vigenza**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2012.